



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 17 del 28/01/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 2 settembre 2008, n. 515

Procedura di Viabilità Impatto Ambientale. Ampliamento di una cava di calcare in Località "C.da Gesù e Maria" in agro del Comune di Trani. Proponente: Musicco Raffaele.

L'anno 2008 addì 2 del mese di settembre in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 12672 del 07.11.05 la Ditta Musicco Raffaele, con sede a Trani in Via Torrente Antico n. 4, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA, riguardanti l'ampliamento di una cava di calcare in località "C.da Gesù e Maria", in agro del Comune di Trani (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 21 p.lle 26, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 296, 336 (tutte in parte) ed al Fg. 20 p.lle 8, 9, 41, 48, 76, 77, 78, 166, 167, 168, 169, 170, 214, 226, 227, 224 (tutte in parte);
- con nota acquisita al prot. 13941 del 01.12.05 la ditta trasmetteva copia delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota prot. 665 del 25.01.2006 si invitava la Società a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate, invitando queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota prot. 13667 del 20.11.06, quest'ufficio, sulla scorta del Comitato VIA, avendo riscontrato essere ancora in itinere la procedura di VIA per la precedente richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'estrazione per la stessa cava, comunicava alla Società proponente l'impossibilità a procedere per la richiesta dell'ampliamento;
- con nota prot. 17664 del 22.11.07, quest'ufficio, sentito il Comitato V.I.A. nella seduta del 05.09.2007, trasmetteva alla Ditta comunicazione di preavviso di parere negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della legge 15/2005, con invito al proponente a trasmettere entro il termine di dieci gg. ad inviare proprie controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. 6737 del 05.05.08 la ditta inviava proprie controdeduzioni al parere negativo espresso da quest'ufficio;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale V.I.A. nella seduta del 15.07.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: “....omissis....”

La ditta Musicco nel settembre 2005 inviava richiesta di ampliamento di cava per l'estrazione di materiale lapideo denominato “Pietra di Trani “ - pietra ornamentale - in agro di Trani - Loc. Gesù e Maria.

Il comitato Via nella seduta del 20 /10/2006 rilevava che il dossier presentato era copia del dossier dell'istanza di autorizzazione a coltivazione di cava del luglio 2005 e presentava tutte le lacune ed omissioni dello stesso .Non era possibile procedere alla valutazione dell'attuale ampliamento chiesto non essendovi ancora il parere all'inizio attività della pratica relativa al luglio 2005.

L'istanza veniva nuovamente sottoposta a parere del Comitato a seguito delle integrazioni inviate dalla Ditta nell'aprile 2007 .

Quindi a seguito del parere non favorevole del Comitato V.I.A. il Dirigente del Settore comunicava alla Ditta la risultanza dell'istruttoria con r.a.r. prot. Num. 17664 del 22/11/2007, segnalando nella stessa che eventuali osservazioni documentate alla Valutazione del Comitato dovevano essere inviate entro 10 g. dalla ricezione della suddetta nota.

La Ditta in data 28 gennaio 2008, circa due mesi dopo, ha inviato le “osservazioni ed Integrazioni”.

Dalla lettura delle suddette “osservazioni ed integrazioni” si rileva che la Ditta ha modificato le superfici di ampliamento di cava ed a seguire la durata di coltivazione così come come di seguito si evidenzia:

Tabella comparativa fra richiesta - integrazioni del 2007 ed integrazioni del 2008

Pertanto configurandosi una richiesta di V.I.A. per una attività dimensionalmente diversa dall'iniziale del Settembre 2005, (quindi una richiesta ex novo di ampliamento senza che sia stato messo in atto l'iter procedurale consequenziale) e dalle integrazioni il Comitato è impossibilitato ad esprimere un parere definitivo sul progetto del Settembre 2005 non essendovi congruità fra quest'ultimo progetto e le “osservazioni ed integrazioni” inviate dalla Ditta nel gennaio 2008.

Si segnala inoltre che la coltivazione delle suddette particelle verrà espletata, secondo le affermazioni della Ditta, per quota parte della loro estensione.

Non sono note le motivazioni di tale scelta operativa.

Si evidenzia che l'area di che trattasi è ricompresa nel Bacino estrattivo BPP 1/a così come da Prae adottato ed approvato nel maggio 2007.

Tanto premesso, il Comitato VIA, in ragione della collocazione dell'attività estrattiva in bacino BPP/1a come da PRAE, riconferma il parere non favorevole alla coltivazione dell'intervento proposto perché dagli atti forniti non si evincono in maniera univoca ed inequivocabile le particelle ed i relativi fogli di mappa oggetti dell'intervento che risultano numericamente difformi da quelle riportate nella pubblicazione sul BURP.

Inoltre non si evince la consistenza volumetrica e geometrica dell'intervento.

.....omissis....”;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dagli artt. 15 c. 3 e 21 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 15.07.2008, per tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere non favorevole di VIA, al progetto e SIA proposto dalla Ditta Musicco Raffaele, con sede a Trani in Via Torrente Antico n. 4, riguardanti l'ampliamento di una cava di calcare in località "C.da Gesù e Maria", in agro del Comune di Trani (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 21 p.lle 26, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 296, 336 (tutte in parte) ed al Fg. 20 p.lle 8, 9, 41, 48, 76, 77, 78, 166, 167, 168, 169, 170, 214, 226, 227, 224 (tutte in parte);

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Trani;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiani locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente del
Sig.ra C. Mafrica Settore Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
